



R.G. C.S.A.: 02/2024

Sent. N.: 02/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dalla ASD Bocciofila Catanzarese avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.03.2024

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso depositato in data 02.04.2024 ASD Bocciofila Catanzarese presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 27.03.2024 che rigettava il ricorso, dalla stessa presentato, per ottenere l'annullamento del risultato della gara del 09.03.2024 tra la ASD G.B. Città di Acri e la ASD Bocciofila Catanzarese e confermava il risultato del campo;
- 2) nel reclamo che ci occupa, la Ricorrente lamenta che il rigetto del ricorso di primo grado sia dipeso esclusivamente dall'inesistenza di una norma che disciplini l'accensione o lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento da parte della società ospitante senza considerare quanto statuito dall'art. 58 del regolamento di gioco che impone che i campi di gioco debbano essere regolamentari in tutte le fasi, da quella di riscaldamento a quella di gioco, passando per quella della prova di scorrevolezza. La decisione della ASD Città di Acri di accendere il riscaldamento alle ore 12.00, cioè un'ora prima della suddetta prova e ben due ore prima dell'arrivo del pubblico, sostiene

la Reclamante, è dipesa esclusivamente dall'esigenza di superare la prova di scorrevolezza del proprio campo e non dal fatto di garantire agli spettatori un clima gradevole in cui assistere alla contesa. In altre parole, ASD Città di Acri, consapevole dell'irregolarità dei propri campi da gioco, avrebbe riscaldato gli ambienti al solo scopo di appesantire le piste, mettendo in tal modo in atto una condotta contraria a quei principi di lealtà e correttezza tra tesserati di cui lo sport italiano deve essere intriso. Conclude la Reclamante per la riforma della sentenza di prime cure, con conseguente annullamento del risultato del campo ed attribuzione dei tre punti di campionato a sé stessa in luogo della ASD Città di Acri. In subordine, per la ripetizione della gara, regolamentando il funzionamento del riscaldamento in modo che la scorrevolezza dei campi sia uniforme per tutto lo svolgimento della gara stessa;

3) con ordinanza del 05.04.2024, la scrivente Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio con la ASD Città di Acri e fissava l'udienza del 11.04.2024 per la comparizione delle parti. All'udienza comparivano i due Presidenti ed i rispettivi legali. L'avvocato della ASD Bocciofila Catanzarese si riportava al proprio atto chiedendone l'integrale accoglimento ed evidenziando, in fatto, come al momento della gara le piste da gioco si trovassero in una condizione termica intermedia tra il momento del riscaldamento della Bocciofila Catanzarese e quello della prova di scorrevolezza, contrariamente a quanto disposto dall'art. 58 del regolamento di gioco. Il Presidente della società ASD Bocciofila Catanzarese, sig. Antonio Perricelli, regolarmente identificato dalla Corte, dichiarava che durante il corso dell'intera riunione è mancata una uniformità termica degli ambienti e, conseguentemente, della superficie di gioco, a causa del comportamento della ASD Città di Acri che ha inizialmente tenuto spenti gli impianti (anche allo scopo di far riscaldare gli ospiti su di un campo freddo, ossia con asperità tali da rendere assai più difficoltoso il bilanciamento dei tiri di prova) salvo poi successivamente accendere gli impianti stessi al solo scopo di superare la prova di regolarità dei propri campi.

Il legale della società riprendeva la parola per chiedere l'ammissione delle prove testimoniali, richieste nel reclamo, per confermare i fatti dedotti nel proprio atto introduttivo e per dimostrare la velocità irregolare delle bocce durante la prova di scorrevolezza. Con riferimento al primo punto, la Corte rigettava la richiesta in quanto superflua dato che la ricostruzione dei fatti, operata dal direttore di gara nel referto di gara presente in atti, è pacifica tra le parti del procedimento. Medesima decisione, con

diversa motivazione, riguardo al secondo punto, in quanto il referto di gara, documento dotato di fede privilegiata nell'ambito sportivo, appare completo in ogni suo aspetto, sia formale che di contenuto e, sul punto in questione, il direttore di gara dichiara nel referto, in modo chiaro e completo, di aver proceduto, alle ore 12.50, alla verifica della scorrevolezza e del rimbalzo dei campi e che detta verifica risultava regolare.

Sul punto, quindi, non è dato tornare con prova testimoniale. Una prova, peraltro, tesa ad ottenere dal teste una valutazione sulla irregolarità della velocità delle bocce e, quindi, delle piste da gioco.

Il legale della ASD G.B. Città di Acri si riportava alla propria memoria difensiva chiedendone il totale accoglimento. In particolare, evidenziava come l'art. 58 del regolamento di gioco non contenesse alcuna sanzione applicabile alla condotta tenuta nell'occorso dai tesserati della ASD Acri. Il Presidente Valerio Gradilone, anch'egli ritualmente identificato dalla Corte, evidenziava l'infondatezza delle argomentazioni di ASD Bocciofila Catanzarese, anche alla luce del fatto che in tutte le riunioni in cui si disputano gli incontri, riunioni che durano diverse ore, vi sono sempre sbalzi di temperatura, a volte anche rilevanti, ma che la cosa non porta mai a ritenere falsato il risultato del campo.

A questo punto, la Corte congedava parti e legali e rinviava per la camera di consiglio all'udienza del 16.04.2024, ove, dopo attenta analisi del caso, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI

Il reclamo della ASD Bocciofila Catanzarese è infondato e viene pertanto rigettato.

Come detto in precedenza i fatti sono pacifici e la ricostruzione dei medesimi, presente a pagina 4 del referto di gara, a firma del direttore d'incontro Vitaliano Palaia, ben li raffigura. Le doglianze della ASD Bocciofila Catanzarese, riportate nel reclamo e sottolineate in udienza, vertono piuttosto sulla validità della prova di scorrevolezza, tenutasi prima della gara, che ha avuto esito positivo. Se la prova fosse stata svolta senza l'accensione del riscaldamento, sostiene la Reclamante, il direttore di gara avrebbe dichiarato le piste di gioco irregolari e, conseguentemente, avrebbe annullato la gara con attribuzione del risultato a tavolino. La gara, invece si è giocata, grazie agli escamotage sleali della ASD G.B. Città di Acri che hanno eluso un valido controllo del campo di gioco.

La tesi della Reclamante, tuttavia, non trova riscontro alcuno nel referto di gara, che, al di là delle discussioni tra i dirigenti delle due società, certifica che la gara si è validamente svolta. La scrivente Corte usa il termine “certifica” non a caso. Nell’ambito sportivo, infatti, il referto di gara, come anticipato in precedenza, è documento cui va necessariamente riconosciuta una fede privilegiata, senza la quale sarebbero a rischio tutte le decisioni prese sul campo da arbitri e direttori di gara. L’attributo della fede privilegiata è proprio, ovviamente, soltanto dei referti validamente compilati, sotto il profilo sia formale che sostanziale, come appare, ed in effetti è, quello di cui ci occupiamo. Non v’è, pertanto, alcuno spazio per ammettere le prove per testi richieste dalla Reclamante, né per confutare né per colmare vuoti di contenuto del referto di gara, vuoti di contenuto che in effetti non ci sono. La prova di scorrevolezza ha dato esito positivo e non emerge né che ASD G.B. Città di Acri abbia acceso gli impianti di riscaldamento al solo scopo di far risultare regolari le proprie piste da gioco, né che la gara si sia svolta su piste da gioco in situazione termica intermedia tra il momento del riscaldamento della Bocciofila Catanzarese e quello della prova di scorrevolezza.

La Corte, tuttavia, stigmatizza la condotta tenuta nell’occorso dai dirigenti della ASD G.B. Città di Acri nella gestione dell’impianto di riscaldamento, in quanto gli stessi non hanno fatto tutto il possibile affinché la gara si svolgesse sul proprio campo con la necessaria serenità, inducendo, invece, gli avversari a sospettare che il comportamento tenuto fosse poco chiaro e contribuendo alla loro determinazione di proporre reclamo.

Emerge anche questo dalla lettura del referto di gara.

La Corte, pertanto, ritiene il suddetto comportamento al limite della correttezza nei confronti dell’avversario. Intenda ASD G.B. Città di Acri il giudizio della Corte come monito per le future riunioni nel proprio bocciodromo, un monito di cui la giustizia sportiva della Federazione potrà tener conto in caso di eventuali reclami dello stesso tenore che dovessero essere presentati in futuro.

La Corte, anche per questa ragione, rigetta la richiesta di condanna della ASD Bocciofila Catanzarese per responsabilità per lite temeraria in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Detto questo non v’è, tuttavia, alcun nesso di causalità tra la suddetta condotta dei dirigenti di ASD G.B. Città di Acri ed il risultato finale della gara.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da ASD Bocciofila Catanzarese; rigetta la richiesta di condanna della stessa ASD Bocciofila Catanzarese avanzata da ASD G.B. Città di Aciri; conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.03.2024.

Dispone l'incameramento del contributo versato dalla reclamante.


Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 16.04.2024

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente




Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Rossana Muolo

Componente




FEDERAZIONE ITALIANA BOCCO
V. Viareggio, 113/114 - 00189 ROMA
Tel. 100.97974853
Dipartimento 16/04/2024

